

000009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1872 Reg. Sent.

La Corte d'Appello di Firenze

N. 770/88 Reg. Gen.

Sezione SECONDA penale, composta dai Magistrati:

N. Camp. Pen.

1. Cecioni Dott. Giacconi Presidente

2. De Roberto " Macello Consigliere

3. Carinzia " Franceschi "

SENTENZA

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott.

in data 5.12.88

H. De Roberto

Sentiti il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

PACCIANI PIETRO nato a Vicchio il 7/1/1925 attualmente detenuto c/o C.C.M. Sollicciano - Firenze.

fatte schede e comunicazione elettorale

Il Cancelliere

IMPUTATO

a) del reato di cui agli artt. 519 1° e 2° c. N°1 e 2 cpv. 61 N°11 C.P. per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso congiunto carnalmente con la propria figlia Pacciani Rosanna minore di anni 16, con lui convivente e coabitante e altresì per avere costretto la stessa, dopo il conseguimento del 16° anno di età, a congiungersi carnalmente col medesimo con minaccia consistita nel prospettare alla figlia che l'avrebbe percossa se non avesse acconsentito al rapporto sessuale. In S. Casciano V.P. dal 1976 al novembre 1986 circa. Con l'aggravante sopra rubricata per aver commesso il fatto con abuso di autorità e di relazioni domestiche.

25-1-89 trasmesso estratto sentenza alla Procura Gen. sede e Procura di

Il Cancelliere

b) OMISSIS.....

c) del reato di cui agli artt. 519, 1° e 2° c. N° 1 e 2, 81 cpv. 61 N° 11 C.P. per essersi congiunto carnalmente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con la propria figlia Pacciani Graziella, minore degli anni 16, con lui convivente, e altresì per avere costretto la stessa, dopo il conseguimento del 16° anno di età, a congiungersi carnalmente col medesimo con la minaccia implicita che l'avrebbe percossa se non avesse acconsentito al rapporto sessuale. Con l'aggravante sopra rubricata di avere commesso il fatto abusando di autorità e di relazioni domestiche. In San Casciano Val di Pesa dal 1978 circa a tutt'oggi.

1200 fatto avviso di che all'art. 151 Cod.p.p.

Il Cancelliere

d) OMISSIS.....

e) del reato di cui all'art. 572 C.P. per avere maltrattato Pacciani Rosanna, Pacciani Graziella e Manni Angiolina figlia e moglie del medesimo e con lui conviventi, percuotendole ripetutamente e sistematicamente.
In San Casciano V.P. denunciato il 21/5/87.

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12/2/88 che dichiarava Pacciani Pietro colpevole dei reati ascrittogli, ritenuta la continuazione tra i medesimi, con attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante; e, letti ed applicati gli artt. 483 e 488 C.P.P., lo condannava alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, al risarcimento dei danni verso le parti civili da liquidarsi in separata sede nonchè al pagamento delle spese di costituzione e di difesa delle parti civili, che si liquidano in L. 1.478.800.=, di cui L. 1.400.000.= per onorari.
Visti gli artt. 28 e 541 C.P., dichiarava il Pacciani Interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Lo condannava inoltre alla perdita della potestà di genitore.
Visto l'art. 6 e segg. DPR 16/12/86 N° 865, dichiarava condonati mesi sei della pena come sopra inflitta.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con raddio in data 22/5/87 (p. 4), i carabinieri di San Casciano Val di Pesa riferivano che il 13/5/87, citta Rossi CECILIA aveva telefonato e detto Comando, ha comunicato che PACCIANI ROSANNA le aveva raccontato come il proprio padre PACCIANI PIETRO SI FOSSE CONGIUNTO CARNALMENTE, PER ANNI, CON LEI, E CON LA SORELLA GRAZIELLA.
Alle 13 dello stesso giorno 13/5/87 si erano presentate presso i verbalizzanti la Rossi CECILIA, citta BIAGINI WILMA, e PACCIANI ROSANNA, nate a Firenze il 5/3/56.
E le PACCIANI aveva presentata DENUNCIA - QUERELA (p. 8) contro il padre PACCIANI PIETRO, esponendo che, quando ella aveva all'incirca 10 anni, costui si era CONGIUNTO CARNALMENTE CON LEI, molestandola in continuazione. Delle quelle volte, suo padre, senza usare violenza, ma convincendole, SI ERA CONGIUNTO NUMEROSE ALTRE VOLTE.

confronti delle due sigle in un lungo volgere di ANNI, l'aumento della pena - base operato dai primi giudici per la continuazione è perfettamente adeguato alle circostanze ed alla gravità degli episodi. Considerate, infine, la gravità di dette violenze in rapporto al delitto di maltrattamenti, le parti condonabili e dichiarate condonate - l'importo di pena - riferita dai primi giudici a detto delitto, appare equamente determinata.

L'impugnata sentenza va, dunque, integralmente confermata, con la conseguente condanna dell'addetto al pagamento delle maggiori spese processuali, nonché alla rigusione delle spese di assistenza e difesa a favore delle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE SECONDA PENALE, visti gli artt. 213 e 523 C.P.P., conferma la sentenza del TRIBUNALE DI FIRENZE in data 12/2/88, applicata dall'imputato PACCIANI PIETRO, e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio, nonché alle rigusione delle spese di assistenza e difesa a favore delle parti civili costituite, che liquida, per questo grado, in complessive L. 1.006.000, di cui L. 1.000.000 per onorari e diritti.

Costi decisi in Firenze, il 5 Luglio 1988

se rel. est.

Il Presidente

Il Procuratore Generale

Il Cancelliere



Depositata in Cancelleria

il 7 1 AGO. 1988

Addi 6 Luglio 1888 ric. imputato
Addi 7 Luglio 1888 ric. difensore
Addi 25 Ottobre 1888 atti in concessione

La Corte di Cassazione con
sentenza 22-12-88 rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente a L. 500.000
alla Cassa delle Ammende.

IL CANCELLIERE



www.mostrodifirenze.com